

25445/2020



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott.ssa Magda Cristiano	Presidente
Dott.ssa Laura Tricomi	Consigliere
Dott. Alberto Pazzi	Consigliere
Dott.ssa Paola Vella	Consigliere
Dott. Eduardo Campese	Consigliere - Rel.

Oggetto

RICORSO EX ART.
111 COST.

Ud. 20/10/2020 CC
Cron. 25445
R.G.N. 30949/2019

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 30949/2019 r.g. proposto da:

C. D. C. - 1.

SABA COSTRUZIONI S.R.L. (cod. fisc. 10

con sede in R

è
i
)

).

- **ricorrente** -

contro

SOCIETA' AZIONARIA PRODOTTI ASFALTICO BITUMINOSI AFFINI -

S.A.P.A.B.A. S.P.A. (p. iva 01100000100) con sede in S

è
/)
i

*ord
3682
2020*

- **controricorrente** -

e

ENARRAY S.P.A., con sede in Bologna, alla via degli Agresti n. 6, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; FELSINEA FACTOR S.R.L., con sede in Bologna, alla via degli Agresti nn. 4-6, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; SADAM S.P.A., con sede in Bologna, alla via degli Agresti nn. 4 e 6, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; SECI ENERGIA S.P.A., con sede in Bologna, alla via degli Agresti n. 6, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A., con sede in Bologna, alla via degli Agresti nn. 4-6, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; EXERGY S.P.A., con sede in Bologna, alla via degli Agresti n. 6, in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

- **intimate** -

avverso il decreto della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA depositato il 12/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 20/10/2020 dal Consigliere dott. Eduardo Campese.

FATTI DI CAUSA

1. La SABA Costruzioni s.r.l. ricorre per cassazione, ex art. 111 Cost., affidandosi a due motivi, avverso il decreto della Corte di appello di Bologna del 7/12 agosto 2019, reiettivo del reclamo ex art. 26 l.fall. dalla stessa promosso contro il decreto del tribunale di quella stessa città che aveva assegnato alla S.A.P.A.B.A. - Società Azionaria Prodotti Asfaltico Bituminosi Affini s.p.a. (d'ora in avanti, più semplicemente, S.A.P.A.B.A. s.p.a.) un termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, l.fall. superiore a quello previsto dall'art. 161, ultimo comma, l.fall.. Ciò malgrado fosse già pendente, nei confronti di quest'ultima, all'atto della presentazione della sua domanda ex art. 161, comma 6, l.fall., un'istanza di fallimento proposta dalla medesima SABA Costruzioni s.r.l.. Resiste, con controricorso, ulteriormente illustrato da



memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., la S.A.P.A.B.A. s.p.a., eccependo, pregiudizialmente, la inammissibilità dell'avverso ricorso per la carenza di definitività e decisorietà del provvedimento impugnato. Sono rimaste solo intimate, invece, la Enerray s.p.a., la Felsinea Factor s.r.l., la Sadam s.p.a., la Seci Energia s.p.a., la S.E.C.I. Società Esercizi Commerciali Industriali s.p.a. e la Exergy s.p.a., tutte società del medesimo Gruppo Saci di cui era parte anche la S.A.P.A.B.A. s.p.a..

1.1. Ha opinato quella corte che: i) «...contrariamente a quanto sostenuto da SABA, il primo Giudice non ha [...] applicato una norma non ancora entrata in vigore (art. 284 d.lgs. n. 14/2019 "concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo") ma ha ritenuto che, a fronte della presentazione contestuale, o a distanza di pochi giorni, della domanda di concordato in bianco da parte di società appartenenti al medesimo gruppo, ipotesi non prevista dalla vigente normativa, il citato art. 284 d.lgs. n. 14/2019 "costituisse sin da ora un valido parametro interpretativo di riferimento al fine di individuare la disciplina applicabile"; che, in tale ottica, le esigenze esposte dalla debitrice, ritenute prevalenti rispetto a quelle del singolo creditore istante, di una trattazione unitaria delle procedure mediante la nomina dei medesimi commissari giudiziali all'evidente fine di evitare asimmetrie informative che avrebbero potuto nuocere all'ordinato svolgimento delle diverse procedure, consentissero l'assegnazione, anche a S.A.P.A.B.A., dello stesso termine già concesso alle altre società del gruppo ex art. 161, comma 6, l.fall. per il deposito della domanda definitiva di ammissione al concordato preventivo»; ii) «tali argomentazioni, incentrate sulla necessità di procedere ad una valutazione unitaria dei rispettivi piani, dei rapporti infragruppo e delle relative interferenze tra gli stessi nell'ottica della complessiva ristrutturazione delle singole società e dell'intero Gruppo Saci, evidentemente anche nell'interesse del ceto creditorio, non sono state censurate dalla reclamante, che ha svolto le proprie difese senza considerare l'elemento fattuale su cui il Tribunale ha fondato l'impugnato decreto, né, tanto meno, ha indicato le ragioni per le quali il primo Giudice di tale elemento non avrebbe dovuto tener conto, come pure non ha



smentito quanto anche ivi esposto ovvero che per la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n.8980/2019) "la nuova regolamentazione della crisi di impresa, nonostante la vacatio legis, fa ormai parte dell'ordinamento vigente"...»; iii) «...l'esigenza di trattare in maniera unitaria le procedure concorsuali di società appartenenti al medesimo gruppo è da tempo riconosciuta dalle fonti internazionali (l'art. 54 del Regolamento UE 2015/848 richiede, ad esempio, che venga instaurata una adeguata forma di cooperazione fra gli organi delle procedure delle diverse società appartenenti ad un gruppo e ciò al fine precipuo di "consentire la ristrutturazione coordinata del gruppo") e già prima dell'ultima riforma della legge fallimentare la giurisprudenza di merito ha avvertito l'esigenza di garantire un coordinamento fra le procedure delle diverse società appartenenti al medesimo gruppo»; iv) non poteva ritenersi, in assenza di contraddittorio, «che le rilevate esigenze di unitaria trattazione avrebbero dovuto portare il Tribunale a "ridurre il termine" concesso alle altre società del Gruppo e non ad "estenderlo" a favore di S.A.P.A.B.A.»; v) infine, «che il termine, fino al 6.8.2019, ritenuto corretto per la presentazione del piano è ormai decorso e che non pare neppure ravvisabile un concreto ed effettivo interesse della reclamante ad anticipare i tempi per il deposito della domanda definitiva di ammissione al concordato preventivo di cui si discute, atteso che la sua istanza di fallimento verrebbe comunque trattata all'udienza prefallimentare del 19.11.2019 fissata dal Tribunale, con autonomo decreto, ex art. 15 l.fall.».

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate censure prospettano, rispettivamente, in sintesi:

I) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 161, comma 10, l.fall., in relazione agli artt. 6 e 15 l.fall.. Violazione di legge per concessione del termine di 120 giorni, oltre sospensione feriale dei termini, per il deposito della documentazione prescritta in pendenza di procedura prefallimentare». Si contesta alla corte distrettuale di aver considerato legittima l'assegnazione a S.A.P.A.B.A. s.p.a., ad opera del tribunale, di un termine di 120 giorni per il deposito



della documentazione prevista dall'art. 161, commi 2 e 3, l.fall. benché, al momento in cui quest'ultima aveva presentato il proprio ricorso ex art 161, comma 6, l.fall., fosse già pendente, nei confronti della stessa, l'istanza di fallimento promossa da SABA Costruzioni s.r.l.;

II) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., in relazione agli artt. 161, comma 10, 162, 6 e 15 l.fall.. Interesse della parte istante alla dichiarazione di fallimento». Si censura l'affermazione con cui la medesima corte aveva ritenuto non ravvisabile alcun concreto ed effettivo interesse in capo a SABA Costruzioni s.r.l. ad anticipare i tempi per il deposito della domanda di concordato, avuto riguardo al fatto che l'istanza di fallimento formulata dalla odierna ricorrente sarebbe stata comunque discussa all'udienza del 19.11.2019.

2. L'odierno ricorso, evidentemente proposto ex art. 111 Cost., deve considerarsi inammissibile alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso.

2.1. Giova premettere che questa Corte (*cf.*, tra le più recenti, Cass. n. 7120 del 2020; Cass. n. 212 del 2019) ammette il ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso i provvedimenti che, pur avendo forma diversa dalla sentenza, presentino, tuttavia, i requisiti della decisorietà e della definitività, il cui significato - in particolare del primo - si coglie nella fondamentale continuità della giurisprudenza (sin dal primo riconoscimento del rimedio del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, allora comma 2, Cost., con la sentenza resa da Cass., SU, n. 2953 del 1953) sul fatto che la garanzia costituzionale di cui si tratta mira a contrastare *«il pericolo di applicazioni non uniformi della legge con provvedimenti suscettibili di passare in giudicato, cioè con provvedimenti tipici ed esclusivi della giurisdizione contenziosa»*, mediante i quali *«il giudice, per realizzare la volontà di legge nel caso concreto, riconosce o attribuisce un diritto soggettivo, oggetto di contestazione, anche solo eventuale, nel contraddittorio delle parti»* (così, nitidamente, tra le altre, Cass. n. 824 del 1971, in motivazione).

2.1.1. La decisorietà, dunque, - come ancora ribadito da Cass. SU, n. 27073 del 2016 - consiste nell'attitudine del provvedimento del giudice non solo ad incidere su diritti soggettivi delle parti, ma a farlo con la particolare efficacia del giudicato (nel che risiede appunto la differenza tra il semplice "incidere" ed il "decidere". Cfr., per tutte, Cass. n. 10254 del 1994), il quale, a sua volta, è effetto tipico della giurisdizione contenziosa, di quella, cioè, che si esprime su una controversia, anche solo potenziale, fra parti contrapposte, chiamate perciò a confrontarsi in contraddittorio nel processo.

2.2. Affinché, peraltro, un provvedimento non avente veste di sentenza sia impugnabile in Cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. non è sufficiente che abbia carattere decisorio, occorre anche che non sia soggetto ad un diverso mezzo d'impugnazione, dovendosi, altrimenti, esperire anzitutto tale mezzo - appello, reclamo o quant'altro - sicché il ricorso per cassazione riguarderà il successivo provvedimento emesso all'esito. In ciò consiste il requisito della definitività.

2.3. Su tali principi vi è sostanziale uniformità giurisprudenziale (al di là di differenze, più che altro terminologiche, allorché si inserisce l'attitudine al giudicato nel requisito della definitività, intesa come immodificabilità del provvedimento, piuttosto che nel requisito della decisorietà), attestata, di recente (oltre che dalla già citata Cass. SU, n. 27073 del 2016), anche da Cass., SU, n. 1914 del 2016, in cui si ribadisce che *«un provvedimento, ancorché emesso in forma di ordinanza o di decreto, assume carattere decisorio - requisito necessario per proporre ricorso ex art. 111 Cost. - quando pronuncia o, comunque, incide con efficacia di giudicato su diritti soggettivi, con la conseguenza che ogni provvedimento giudiziario che abbia i caratteri della decisorietà nei termini sopra esposti, nonché della definitività - in quanto non altrimenti modificabile - può essere oggetto di ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost.»* e si aggiunge che *«se il provvedimento al quale il processo è preordinato non ha carattere decisorio perché, non costituendo espressione del potere-dovere del giudice di decidere controversie tra parti contrapposte, in cui ciascuna tende all'accertamento di un proprio diritto soggettivo nei confronti dell'altra, non ha contenuto*



sostanziale di sentenza» (richiamando, sul punto, i precedenti delle medesime Sezioni Unite nn. 3073 e 11026 del 2003) e che, quando «si tratta di provvedimenti per i quali non è prevista alcuna forma di impugnazione ordinaria», si realizza «il presupposto della "definitività" (intesa come non modificabilità) in relazione al rimedio straordinario previsto dall'art. 111 Cost.».

2.4. Merita, poi, di essere rimarcato che, come chiarito dalla recente Cass. n. 7117 del 2020: *i)* la domanda che introduce il concordato preventivo, pur potendo essere accompagnata dalla contemporanea presentazione di proposta, piano e documentazione prevista dall'art. 161, commi 2 e 3, l.fall., ovvero prevedere un deposito ritardato dei medesimi, rimane comunque unica (posto che pure nella seconda ipotesi essa non deve essere ripresentata) e funge da elemento di riferimento dell'inizio della procedura. Quest'ultima, infatti, ha il suo avvio, anche ove introdotta nelle forme dell'art. 161, comma 6, l.fall., con la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese e non dal momento del deposito del piano e della proposta; *ii)* il cd. concordato in bianco o preconcordato costituisce, quindi, non un procedimento autonomo anticipatorio, prodromico all'introduzione della procedura concordataria vera e propria, ma una mera opzione di sviluppo del concordato, alternativa a quella prevista dall'art. 161, commi 1, 2 e 3, l.fall., secondo cui all'imprenditore, che già ha assunto la qualità di debitore concordatario, è concessa la facoltà di procrastinare il deposito di proposta, piano e relativa documentazione, al fine di anticipare i tempi dell'emersione della crisi, in un termine fissato dal tribunale; *iii)* il debitore, ove presenti una domanda anticipata di concordato accompagnata da tutti gli elementi stabiliti dall'art. 161, comma 6, l.fall., ha diritto alla concessione del termine per predisporre la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3, a meno che il tribunale non rilevi *aliunde*, fin da quel frangente, che l'iniziativa è assunta con abuso dello strumento concordatario; *iv)* la mera presentazione di una richiesta di fissazione di un termine ex art. 161, commi 6 e 10, l.fall. costituisce un fatto neutro inidoneo, di per sé, a dimostrare la volontà del debitore di



sfuggire alla dichiarazione di fallimento, ove si consideri che una simile domanda implica, per sua natura, un differimento del procedimento prefallimentare che lo contiene e che tale differimento rimane neutralizzato dal fenomeno di consecuzione delle procedure concorsuali.

2.5. Se, dunque, un provvedimento con forma diversa dalla sentenza è soggetto a ricorso straordinario per cassazione esclusivamente allorché è decisorio e definitivo, nel senso sopra indicato, e se al cd. concordato in bianco o preconcordato devono riconoscersi, tra le altre, le caratteristiche procedurali predette, deve concludersi che, nell'odierna fattispecie, avverso il decreto della corte distrettuale reiettivo del reclamo proposto dalla Saba Costruzioni s.r.l., ex art. 26 l.fall., contro il decreto del tribunale che aveva assegnato alla S.A.P.A.B.A. s.p.a. un termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, l.fall. superiore a quello previsto dall'art. 161, ultimo comma, l.fall., malgrado fosse già pendente, nei confronti di quest'ultima, all'atto della presentazione della sua domanda ex art. 161, comma 6, l.fall., un'istanza di fallimento proposta dalla medesima SABA Costruzioni s.r.l., non è dato il menzionato rimedio ex art. 111 Cost., perché quel decreto sicuramente non presenta, quanto meno, il carattere della decisorietà.

2.6. Al provvedimento di assegnazione del termine ex art. 161, ultimo comma, l.fall., invero, deve essere riconosciuta natura meramente interlocutoria, non decisoria. Infatti, l'incidenza sui diritti delle parti non deriva direttamente ed unicamente da esso, ma, eventualmente, solo dal successivo decreto con cui il tribunale definisce (in senso positivo o negativo) il giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere conseguenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore. Quest'ultimo decreto, come chiarito da Cass., SU, n. 27073 del 2016, ha carattere decisorio, poiché è emesso all'esito di un procedimento di natura contenziosa ed è, quindi, idoneo al giudicato, ma, essendo reclamabile ai sensi dell'art. 183, comma 1, l.fall., non è definitivo e, quindi, soggetto a ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., il quale è,



invece, proponibile avverso il provvedimento della corte d'appello conclusivo del giudizio sull'eventuale reclamo.

2.6.1. Con la medesima statuizione, del resto, le Sezioni Unite hanno anche sancito che il decreto con cui il tribunale dichiara l'inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi dell'art. 162, comma 2, l.fall. (eventualmente, anche a seguito della mancata approvazione della proposta, ai sensi dell'art. 179, comma 1), ovvero revoca l'ammissione alla procedura di concordato, ai sensi dell'art. 173, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, non è soggetto a ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., non avendo carattere decisorio. Esso, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, è inidoneo al giudicato e viene emesso dal tribunale a prescindere da una controversia, anche solo potenziale, tra parti contrapposte, nonché all'esito di un procedimento che non prevede alcun contraddittorio, bensì la sola audizione del debitore («*sentito il debitore*», recita il più volte richiamato art. 162, secondo comma). Che i creditori siano, o meno, favorevoli alla proposta di concordato presentata dal debitore è del tutto irrilevante: il tribunale deve provvedere comunque, d'ufficio, a tutela di un interesse più generale, che prescinde dall'interesse individuale di ciascun creditore. Mancando addirittura una controversia - o, meglio, non rilevando comunque la sua eventuale sussistenza - non può affermarsi che il decreto "*decida*" su diritti soggettivi di parti contrapposte e sia destinato al giudicato.

2.7. Considerazioni affatto analoghe valgono, allora, per il decreto della corte di appello che si pronunci sull'eventuale reclamo (qualsiasi natura abbiano assunto le questioni sollevate avanti a detta corte) promosso, ex art. 26 l.fall., contro il decreto del tribunale recante, in tema di concordato cd. in bianco o preconcordato, la fissazione del termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, l.fall..

2.7.1. Questo provvedimento assolve, invero, una funzione meramente processuale, propedeutica allo sviluppo successivo della procedura

concordataria destinata a concludersi con una delle statuizioni di cui si è detto precedentemente. Esso, in altri termini, si configura come un provvedimento ad effetti meramente processuali, deputato per legge a lasciare del tutto impregiudicati i diritti delle parti sul piano del diritto sostanziale ed insuscettibile di passaggio in giudicato. Di talché eventuali vizi *in procedendo* allo stesso attinenti non possono che essere fatti valere, nei limiti di cui si è detto in precedenza, mediante l'impugnazione del provvedimento conclusivo della procedura concordataria, ove quest'ultima non sia seguita da dichiarazione di fallimento del proponente la domanda concordataria, oppure tramite l'impugnazione di quest'ultima dichiarazione, proponendo, in quella sede, anche eventuali censure attinenti la procedura concordataria.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità, tra le sole parti costituite, regolate dal principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo, altresì dandosi atto, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (*cf.* Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, *«sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte del[la] ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto»*, mentre *«spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento»*.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la SABA Costruzioni s.r.l. al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.





Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 20 ottobre 2020.



Il Presidente
Dott.ssa Magda Cristiano



Il Pannofante Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia Pireone



DEPOSITO IN CANCELLERIA
IL 11 NOV 2020
Il Pannofante Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia Pireone

